

1

2025

Diritto delle Relazioni Industriali

Publicazione Trimestrale - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (convertito in L. 27/02/2004 n° 46) articolo 1, comma 1, DCB (VARESE)

ADAPT
www.adapt.it
UNIVERSITY PRESS



21102277



Diritto delle Relazioni Industriali fa parte della
International Association of Labour Law Journals

Diritto delle Relazioni Industriali

Rivista trimestrale già diretta da
MARCO BIAGI

In questo numero

RICERCHE

Diritto del lavoro e catene globali del valore

INTERVENTI

Esigibilità delle clausole sociali negli appalti pubblici

RELAZIONI INDUSTRIALI E RISORSE UMANE

Lavoro notturno, lavoro notturno delle donne e contrattazione collettiva

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Potere disciplinare e social network tra delitto e limiti al diritto di critica

Subordinazione "attenuata" del fotoreporter

Esercizio dei diritti sindacali: il caso dell'uomo sandwich

Permesso di soggiorno per attesa occupazione

Effettività dell'eguaglianza di genere come valore europeo

Rifiuto degli accomodamenti ragionevoli ed eccezione di inadempimento

Smart working per i lavoratori disabili

Individuale e collettivo nel riallineamento del licenziamento disciplinare

Responsabilità solidale e tutela del lavoro indiretto

Licenziamento per svolgimento attività incompatibili con la malattia

LEGISLAZIONE, PRASSI AMMINISTRATIVE E CONTRATTAZIONE

Gli archivi dei contratti collettivi in Europa: una prima rassegna

DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE DEL LAVORO

Mancata maggioranza del lavoro supplementare e discriminazione

Invecchiamento demografico: il caso francese

Autodeterminazione del disabile e divieto di discriminazione per età

Residenza e accesso al reddito di cittadinanza da cittadini di Paesi terzi

N. 1/XXXV - 2025



Lefebvre Giuffrè

DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Rivista fondata da Luciano Spagnuolo Vigorita e già diretta da Marco Biagi

DIREZIONE

Tiziano Treu, Mariella Magnani, Michele Tiraboschi (*direttore responsabile*)

COMITATO SCIENTIFICO

Gian Guido Balandi, Francesco Basenghi, Mario Biagioli, Andrea Bollani, Roberta Bortone, Alessandro Boscati, Guido Canavesi, Umberto Carabelli, Bruno Caruso, Laura Castelvetri, Giuliano Cazzola, Gian Primo Cella, Maurizio Del Conte, Raffaele De Luca Tamajo, Vincenzo Ferrante, Marco Ferraresi, Pietro Ichino, Vito Sandro Leccese, Fiorella Lunardon, Arturo Maresca, Oronzo Mazzotta, Gaetano Natullo, Luca Nogler, Angelo Pandolfo, Roberto Pedersini, Marcello Pedrazzoli, Giuseppe Pellacani, Adalberto Perulli, Giampiero Proia, Mario Ricciardi, Mario Rusciano, Riccardo Salomone, Franco Scarpelli, Paolo Sestito, Luciano Spagnuolo Vigorita, Patrizia Tullini, Armando Tursi, Pier Antonio Varesi, Gaetano Zilio Grandi, Carlo Zoli, Lorenzo Zoppoli.

COMITATO EDITORIALE INTERNAZIONALE

Antonio Baylos Grau (*Castilla la Mancha*), Janice Bellace (*Pennsylvania*), Jesús Cruz Villalón (*Siviglia*), Simon Deakin (*Cambridge*), Anthony Forsyth (*Melbourne*), Julio Grisolia (*Buenos Aires*), Thomas Haipeter (*Duisburg*), Patrice Jalette (*Montreal*), José João Abrantes (*Lisbona*), Maarten Keune (*Amsterdam*), Csilla Kolonnay Lehoczky (*Budapest*), Lourdes Mella Méndez (*Santiago de Compostela*), Antonio Ojeda Avilés (*Siviglia*), Shinya Ouchi (*Tokyo*), Miguel Rodriguez-Pinêro y Bravo-Ferrer (*Madrid*), Juan Raso Delgue (*Montevideo*), Manfred Weiss (*Francoforte*).

REDAZIONE

Emanuele Dagnino (*redattore capo*), Francesco Alifano, Alessio Caracciolo, Lilli Viviana Casano, Michele Dalla Sega, Francesca De Michiel, Maria Del Frate, Michele Faioli, Marco Ferraresi (*coordinatore Osservatorio giurisprudenza italiana*), Giorgio Impellizzieri, Giuseppe Ludovico, Anna Manfredini, Pietro Manzella (*revisore linguistico*), Mariagrazia Militello, Michele Murgo, Giovanni Battista Panizza, Veronica Papa, Sara Prosdocimi, Giovanni Pigliarmini, Giovanna Pistore, Alessandra Quaini, Pierluigi Rausei, Nicolò Rossi, Raffaello Santagata, Francesco Seghezzi, Michele Squeglia, Paolo Tomassetti.

COMITATO DEI REVISORI

Francesco Basenghi, Vincenzo Bavaro, Mario Biagioli, Marina Brollo, Luca Calcaterra, Piera Campanella, Bruno Caruso, Matteo Corti, Maurizio Del Conte, Vincenzo Ferrante, Luigi Fiorillo, Donata Gottardi, Stefano Giubboni, Pietro Ichino, Vito Sandro Leccese, Fiorella Lunardon, Marco Marazza, Arturo Maresca, Oronzo Mazzotta, Luca Nogler, Marco Novella, Antonella Occhino, Pasquale Passalacqua, Marcello Pedrazzoli, Adalberto Perulli, Giampiero Proia, Orsola Razzolini, Roberto Romei, Anna Trojsi, Patrizia Tullini, Armando Tursi, Antonio Vallebona, Pier Antonio Varesi, Gaetano Zilio Grandi, Carlo Zoli, Antonello Zoppoli, Lorenzo Zoppoli.

Centro Studi Internazionali e Comparati del Dipartimento di Economia Marco Biagi
Diritto Economia Ambiente Lavoro – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
Viale Berengario, 51 – 41100 Modena (Italy) – Tel. +39 059 2056742; Indirizzo e-mail:
dri@unimore.it

Dipartimento di Studi Giuridici – Università degli Studi di Pavia
Corso Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia (Italy) – Tel. +39 0382 984013; Indirizzo e-mail:
dri@univr.it

Segreteria di redazione: Laura Magni laura.magni@adapt.it

Diritto delle Relazioni Industriali si impegna a procedere alla selezione qualitativa dei materiali pubblicati sulla base di un metodo di valutazione formalizzata e anonima di cui è responsabile il Comitato dei revisori. Tale sistema di valutazione è coordinato dalla direzione che si avvale anche del Comitato scientifico e del Comitato editoriale internazionale.

Amministrazione: Casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.,
via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - tel. 02/38.089.1 - fax 02/38089432
Internet: www.giuffrefrancislefebvre.it - e-mail: vendite@giuffrefl.it

Pubblicità:

Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Servizio Pubblicità, via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - tel. 02/38.089.380 - fax 02/38089426
e-mail: periodici@giuffrefl.it

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2025

Unione europea	€ 150,00
Paesi extra Unione europea	€ 225,00
Prezzo di un singolo numero (Extra U.E. € 60,00)	€ 38,00
Sconto 10% per i soci AISRI - soci ADAPT - abbonati Bollettino ADAPT - soci AIDP - soci GIDP	

RIVISTA ON-LINE ALL'INTERNO DI “BIBLIOTECA RIVISTE” DAL 1991

U.E. € 120,00*

*IVA esclusa

La rivista on-line riproduce, in pdf, i contenuti di ogni fascicolo dall'anno indicato fino all'ultimo numero in pubblicazione.

La sottoscrizione dell'abbonamento garantisce un accesso di 365 giorni dalla data di sottoscrizione.

In seguito alla sottoscrizione sarà inviata all'abbonato una password di accesso.

Il sistema on-line Biblioteca Riviste permette la consultazione dei fascicoli attraverso ricerche:

- full text
- per estremi di pubblicazione (numero e anno fascicolo)
- per data

In caso di sottoscrizione contemporanea alle due riviste cartacee qui di seguito indicate **sconto 10% sulla quota di abbonamento:**

	Unione europea	Paesi extra Unione europea
<i>Diritto delle Relazioni Industriali</i>	€ 150,00	€ 225,00
<i>Rivista Italiana di Diritto del Lavoro</i>	€ 185,00	€ 255,00

L'abbonamento alla rivista cartacea decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.

Il pagamento può effettuarsi direttamente all'Editore:

- con versamento sul **c.c.p. 721209**, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento;
- **a ricevimento fattura** (riservata ad enti e società);
- acquisto on-line tramite sito “shop.giuffre.it”;
- oppure tramite gli **Agenti Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.** a ciò autorizzati (cfr. www.giuffrefrancislefebvre.it/it/agenzie).

Il rinnovo dell'abbonamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo.

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.

Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano.

I contributi pubblicati in questa rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre, proprie pubblicazioni, in qualunque forma

Registrazione presso il Tribunale di Milano al n. 1 del 4 gennaio 1991

R.O.C. n. 6569 (già RNS n. 23 vol. 1 foglio 177 del 2/7/1982)

Direttore responsabile: MICHELE TIRABOSCHI



Pubblicità inferiore al 45%

Stampato da Tipografia Galli & C. S.r.l. - Varese

DIRITTO delle RELAZIONI INDUSTRIALI

Rivista trimestrale già diretta da
MARCO BIAGI

N. 1

XXXV-2025

SOMMARIO - n. 1/2025

Ricerche: *Diritto del lavoro e catene globali del valore*

WILFREDO SANGUINETI RAYMOND <i>Il nuovo diritto transnazionale del lavoro nelle catene globali del valore: caratteristiche e modello regolatorio</i>	1
MARCO MOCELLA <i>Catene globali del valore e tutela dei diritti umani</i> .	26
MICHELE MURGO <i>Il ruolo dei lavoratori nella due diligence sociale e ambientale: quadro legale e prospettive di sviluppo</i>	45
FEDERICO MICHELI <i>La due diligence e le caratteristiche degli strumenti di analisi e gestione dei rischi. Note a margine della direttiva (UE) 2024/1760</i>	75

Interventi

FABIOLA LAMBERTI <i>L'esigibilità delle clausole sociali negli appalti pubblici: profili problematici tra "elasticità" dell'applicazione ed effettività delle tutele</i>	99
--	----

Relazioni industriali e risorse umane

GIANLUCA URBISAGLIA <i>Il lavoro notturno e il lavoro notturno delle donne all'interno della contrattazione collettiva italiana</i>	145
---	-----

Osservatorio di giurisprudenza italiana

ILARIO ALVINO <i>Potere disciplinare e social network: tra delitto e limiti al diritto di critica (nota a Cass. ord. 10 ottobre 2024, n. 26446)</i>	171
EDOARDO ASTESANI <i>La subordinazione "attenuata" del fotoreporter (nota a Cass. ord. 10 ottobre 2024, n. 26466)</i>	177
MARCO BIASI <i>Sul contemperamento tra l'esercizio dei diritti sindacali e l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale: il singolare caso dell'uomo sandwich (nota a Cass. ord. 13 settembre 2024, n. 24595)</i>	181

MARCO CHIARAMONTE <i>Il permesso di soggiorno per attesa occupazione tra problemi applicativi e vulnerabilità dei lavoratori stranieri</i> (nota a TAR Puglia 2 maggio 2024, n. 544).....	185
LUISA CORAZZA <i>L'effettività dell'eguaglianza di genere come valore europeo: note a margine di C. cost. n. 181/2024</i> (nota a C. cost. 19 novembre 2024, n. 181).....	190
FULVIO CUCCHISI <i>Il rapporto tra rifiuto di adozione di accomodamenti ragionevoli ed eccezione di inadempimento: quali limiti all'autotutela individuale?</i> (nota a Cass. ord. 21 novembre 2024, n. 30080)	194
VINCENZO FALABELLA, MARIA PAOLA MONACO <i>Smart working per i lavoratori disabili: un diritto secondo la Cassazione</i> (nota a Cass. 10 gennaio 2025, n. 605)	202
VALERIO MAIO <i>Individuale e collettivo nel "riallineamento" forzato del licenziamento disciplinare</i> (nota a C. cost. 16 luglio 2024, n. 129)..	212
ANDREA MELLI <i>Prosegue l'ampliamento della responsabilità solidale a tutela del lavoro indiretto</i> (nota a Cass. 16 ottobre 2024, n. 26881)...	226
JACOPOMARIA NANNINI <i>Il licenziamento disciplinare del lavoratore che svolge attività incompatibili con la malattia</i> (nota a Cass. ord. 5 settembre 2024, n. 23852).....	237
 Osservatorio di legislazione, prassi amministrative e contrattazione	
GIORGIO IMPELLIZZIERI <i>Gli archivi dei contratti collettivi in Europa: una prima rassegna</i>	247
 Osservatorio di diritto europeo e internazionale del lavoro	
MIRKO ALTIMARI <i>Mancata maggiorazione per il lavoro supplementare del part-time e prova statistica nella discriminazione indiretta: i caveat della Corte di Giustizia</i> (nota a C. Giust. 29 luglio 2024, cause riunite C-184/22 e C-185/22, <i>IK e CM c. KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.</i>).....	259
MICHELE DALLA SEGA <i>Il lavoro e la sfida dell'invecchiamento demografico: spunti dal caso francese</i>	268
CATERINA MAZZANTI <i>Il difficile bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione del disabile e il divieto di discriminazione sulla base dell'età</i> (nota a C. Giust. 7 dicembre 2023, causa C-518/22, <i>J.M.P. c. AP Assistenzprofis GmbH</i>).....	277

GIOVANNA PISTORE <i>La Corte di Giustizia si pronuncia sul requisito di residenza per l'accesso al reddito di cittadinanza da parte dei cittadini di Paesi terzi</i> (nota a C. Giust. 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22, <i>Procedimento penale a carico di CU e ND</i>)	286
--	-----

2. Qualificazione del rapporto di lavoro

2.1. Cass. ord. 10 ottobre 2024, n. 26466 (in  Boll. ADAPT, 2024, n. 37).

Lavoro giornalistico - Subordinazione “attenuata” - Inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale - Continuità.

La natura intellettuale dell’attività giornalistica (nella quale rientra l’attività del fotoreporter) comporta un’attenuazione del vincolo della subordinazione conseguente al bilanciamento tra potere direttivo e discrezionalità del prestatore di lavoro. La minore incisività del potere di etero-determinazione della prestazione lavorativa comporta che la qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico in termini di autonomia o subordinazione debba svolgersi attraverso indici sussidiari rispetto al puro assoggettamento al potere direttivo. Tali indici consistono, principalmente, nell’inserimento del prestatore nell’organizzazione aziendale e nella sua continuità, da intendere come persistenza nel tempo dell’obbligo di mantenersi a disposizione dell’imprenditore.

La subordinazione “attenuata” del fotoreporter

Sommario: 1. La vicenda e la *ratio decidendi*. – 2. Art. 2094 c.c. e lavoro giornalistico. – 3. Conclusione.

1. La vicenda definita dall’ordinanza in commento origina dalla domanda di un fotoreporter volta a ottenere l’accertamento della natura subordinata dell’attività lavorativa da lui prestata per diciotto anni a beneficio di un quotidiano locale, pur a fronte della concomitante titolarità di un proprio studio.

Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte per la decisione della controversia può così riassumersi: l’attività concretamente svolta dal ricorrente presenta i requisiti per essere ricondotta al lavoro giornalistico (Cass. ord. 8 agosto 2022, n. 24439) per la natura intellettuale e creativa delle immagini destinate a essere pubblicate; pertanto, il principale criterio qualificatorio dell’assoggettamento al potere direttivo deve qui attenuarsi, rendendo necessario il ricorso a indici sussidiari (Cass., sez. un., 30 giugno 1999, n. 379), da rinvenirsi nello «stabile inserimento della prestazione resa nell’organizzazione aziendale» e nel permanere, tra una prestazione e l’altra, della «disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro» (Cass. 2 aprile 2009, n. 8068; Cass. 11 settembre 2009, n. 19681; Cass. 11 gennaio 2018, n. 508). E tanto, anche sulla scorta dell’art. 2 CCNL Giornalisti che, ai fini della qualificazione della prestazione, evoca i requisiti della “continuità”, del “vincolo di dipendenza” e della “responsabilità di un servizio”.

Poiché nel caso di specie risultava “incontestata” l’inserzione del ricorrente

nella c.d. “giornaliera” del quotidiano (il programma degli articoli e delle foto da assegnare a redattori e fotografi) e il suo vincolo a un turno di reperibilità di dodici ore, secondo la Suprema Corte tali elementi concretano l’inserimento del giornalista nell’organizzazione aziendale e il suo permanente impegno a porre le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro, determinando l’accoglimento della domanda del fotografo e la qualificazione della sua prestazione in termini di subordinazione.

2. Come accennato, la pronuncia in commento costituisce un caso di applicazione dell’art. 2094 c.c. a un’attività lavorativa di natura intellettuale.

Tale carattere, essenziale per la qualificazione della fattispecie concreta, è riconosciuto al lavoro giornalistico dall’unanime sopra citata giurisprudenza ed è confermato dalla dottrina che, a tal fine, attribuisce particolare rilievo alla «dignità professionale e morale» del giornalista e alla c.d. clausola di coscienza prevista dal CCNL di settore, la quale prevede un’ipotesi di dimissioni in tronco (con conservazione del diritto all’indennità sostitutiva del preavviso) in caso di «cambiamento dell’indirizzo politico del giornale», secondo il paradigma che assimila la pubblicazione dei quotidiani alle c.d. organizzazioni di tendenza.

Una risalente, ma autorevolissima, ricostruzione aveva altresì ricondotto alla «particolarità del lavoro giornalistico nei suoi aspetti di lavoro intellettuale» la peculiare disciplina del recesso (esclusione della possibilità di lavorare durante il periodo di preavviso) e il fenomeno, tipico del settore, del “sindacalismo di mestiere”, il quale rimanda a un assetto di interessi del tutto singolare (G. GIUGNI, voce *Lavoro giornalistico*, in *Enc. Dir.*, 1973, vol. XXIII, p. 453).

I numerosi precedenti di segno conforme non devono però far dimenticare che l’ordinanza di legittimità ribalta le due precedenti pronunce di merito, di modo che non sarà fuor di luogo soffermarsi sulle ragioni che hanno consentito di attrarre il rapporto controverso all’area della subordinazione utilizzando i criteri dell’inserimento del prestatore nell’organizzazione aziendale e della continuità della sua prestazione.

L’analisi non può che partire dal testo dell’art. 2094 c.c., che definisce «prestatore di lavoro subordinato» anche colui il quale si obbliga a collaborare nell’impresa «prestando il proprio lavoro intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore».

Appare a tutta prima che il lavoro intellettuale possa svolgersi con vincolo di subordinazione. L’esito pare confermato dall’espressa ricomprendimento, tra le categorie di «prestatori di lavoro subordinato» ai sensi dell’art. 2095 c.c., dei dirigenti, ai quali la contrattazione collettiva attribuisce funzioni a elevato grado di professionalità che postulano ampi margini di autonomia e discrezionalità (R. GALARDI, *Il dirigente d’azienda. Figure sociali, fattispecie e disciplina*, Giappichelli, 2020, p. 77). Ciò, pur registrando il tentativo di un’autorevole dottrina di «rompere l’unitarietà della categoria legale» individuando tante nozioni di “dirigente” quante le diverse *rationes* delle discipline speciali a esso

dedicate (P. TOSI, *Il dirigente d'azienda. Tipologia e disciplina del rapporto di lavoro*, Franco Angeli, 1974, p. 178).

In questo senso, si è rilevato (M. NAPOLI, *Contratto e rapporti di lavoro, oggi*, in AA.VV., *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni. Tomo II*, Giuffrè, 1995, p. 1130; P. TOSI, F. LUNARDON, voce *Subordinazione*, in *DDPComm*, 1998, vol. XV, spec. p. 262) che la giurisprudenza, per quanto abbia lungamente fatto ricorso ai c.d. indici della subordinazione, mai abbia negato che questa consista nell'«assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro» (da ultimo, Cass. ord. 8 febbraio 2022, n. 3967), in piena corrispondenza alla definizione normativa ed in particolare al sintagma contenuto nell'art. 2094 c.c., che impone che la prestazione sia resa «sotto la direzione».

Se è l'assoggettamento al potere direttivo il vero criterio discrezionale tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, è inevitabile che, in presenza di attività intellettuale, tale potere non possa tradursi in una puntuale specificazione e conformazione della prestazione lavorativa, ma debba al più assumere connotati «attenuati» (R. GALARDI, *op. cit.*, spec. pp. 92 e 106) estrinsecantisi in direttive generali, programmatiche (P. TOSI, F. LUNARDON, *op. cit.*, p. 263) e compatibili con l'elevata professionalità del prestatore (V. FERRANTE, *L'obbligo di diligenza e obbedienza*, in V. FERRANTE (a cura di), *Il lavoro subordinato. Rapporto contrattuale e tutela dei diritti*, Maggioli, 2023, spec. pp. 58-59). Ciò, a meno di non cadere in un'alternativa (e deleteria) contraddizione: o riconoscere carattere intellettuale a prestazioni per loro natura creative, o ricondurre al lavoro autonomo tutte le prestazioni implicanti margini di autonomia in capo al prestatore di lavoro (M. NAPOLI, *op. cit.*, spec. p. 1134).

È altresì necessario chiedersi se il potere direttivo consista soltanto nell'eterodeterminazione della prestazione dovuta dal debitore («potere direttivo in senso stretto»), ovvero si arricchisca di qualche ulteriore funzione che possa offrire un fondamento giuridico all'utilizzo dell'inserimento nell'organizzazione aziendale quale indice qualificatorio sussidiario.

In questo senso soccorrono le teorie che ricostruiscono la posizione attiva del datore di lavoro differenziando tra potere di specificazione del comportamento solutorio (cfr. *supra*) e potere di coordinamento organizzativo (S. HERNANDEZ, *Posizioni non contrattuali del rapporto di lavoro*, Cedam, 1968, p. 132; R. PESSI, *Contributo allo studio della fattispecie lavoro subordinato*, Giuffrè, 1989, p. 58): il potere direttivo può tradursi nel coordinamento spazio-temporale della prestazione di lavoro, anche rispetto alle prestazioni degli altri lavoratori, in vista della realizzazione degli interessi sottesi alla generale organizzazione d'impresa. Sul piano individuale tale risultato coincide, secondo alcuni, con la «collaborazione» che dà corpo alla causa del contratto di lavoro subordinato nello scambio con la retribuzione (E. GHERA, A. GARILLI, D. GAROFALO, *Diritto del lavoro*, Giappichelli, 2023, p. 60).

Da una diversa prospettiva, va altresì considerato che la particolare diligenza richiesta per l'adempimento dell'obbligazione di lavorare (equivalente a quella di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c.) esalta la professionalità del prestatore, per alcuni implicata dalla "collaborazione" ex art. 2094 c.c. (M. NAPOLI, *op. cit.*, p. 1118 ss.) e per altri vero e proprio oggetto del contratto di lavoro (C. ALESSI, *Professionalità e contratto di lavoro*, Giuffrè, 2004, p. 81 ss.).

Ciò premesso, l'attività giornalistica, nei suoi connotati intellettuali, esprime una professionalità particolarmente intensa, che verrebbe offesa e sminuita dall'esercizio di un pedissequo potere di conformazione della prestazione da parte dell'impresa editoriale. L'"attenuazione" di tale potere è anche, pertanto, logica conseguenza della necessità di tutelare il patrimonio professionale del giornalista da indebite invasioni di campo del datore di lavoro, le quali possono intendersi come vere e proprie lesioni di un diritto della personalità del soggetto "invaso" (C. ALESSI, *op. cit.*, p. 107 ss.).

Può pertanto concludersi che, come per il dirigente, per il giornalista l'eterodirezione si manifesti accedendo per lo più alla propria "funzione organizzativa" (R. GALARDI, *op. cit.*, spec. pp. 95-96; V. FERRANTE, *Subordinazione, dipendenza, abitudine, personalità: riflessioni e proposte per la tutela dei "nuovi" lavori*, in *Labor*, 2019, n. 1, p. 28), in virtù della natura intellettuale (e intensamente professionale) dell'attività svolta dal medesimo.

3. L'ordinanza in commento si pone nel solco di un filone giurisprudenziale ormai consolidato.

L'attenuazione del vincolo della subordinazione nel caso di prestazione intellettuale non può portare a una sua radicale esclusione dal campo di applicazione dell'art. 2094 c.c.: tale esito, come visto, sarebbe *contra legem* e, per di più, comporterebbe un ingiustificabile arretramento dello statuto protettivo del lavoro subordinato.

Da qui, la necessaria valorizzazione di indici qualificatori di norma sussidiari, quali l'inserimento nell'organizzazione e la continuità dell'impegno, in grado di sostituirsi all'elemento principale "attenuato" costituito dall'eterodirezione.

Edoardo Astesani

Dottorando di ricerca in Diritto del lavoro – Università degli Studi di Brescia